



COMUNE DI PALERMO

**AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
STAFF CAPO AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO SUAP**

Determinazione Dirigenziale n.12322 del 25 ottobre 2019

Oggetto: Autorizzazione temporanea alla vendita con occupazione del suolo pubblico - piazzale Lennon di mq 32 per il periodo decorrente dal 27/10/2019 al 02/11/2019 rilasciata alle Ditte di cui si allega elenco in occasione della Fiera mercato del 2 novembre 2019.

Responsabile del procedimento:
GIOVANNA LO GIUDICE

Firmato digitalmente da:
LUIGI GALATIOTO
Data: 25/10/2019 10:33



COMUNE DI PALERMO

Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa proposta di determinazione, il Responsabile del Procedimento Funzionario Amministrativo D.ssa Giovanna Lo Giudice rassegna la seguente relazione:

Premesso che con l'Ordinanza del Sindaco n° 810 Del 27/10/97 è stata istituita la Fiera Mercato del 2 novembre;

Vista la L.R. n° 18 del 01/03/95 e s.m.i.

Vista la L.r. n° 28 del 22/12/99 e s.m.i.

Visto il D.lgs n° 59/2010

Visto il regolamento per il commercio su aree pubbliche;

Rinnovo

Viste le istanze prodotte dai richiedenti e successive integrazioni, con la quale gli stessi chiedono l'autorizzazione temporanea alla vendita e l'occupazione del suolo pubblico per una superficie pari a m 4x8 nel piazzale Lennon in occasione della fiera predetta;

Viste le autorizzazioni di commercio su aree pubbliche possedute dai soggetti richiedenti.

Viste le autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, D. Lgs. 59/2010;

Vista la planimetria che è parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;

Atteso che in data 09/10/2019 alle ore 15,30 si è svolto presso la sede dell'Area Sviluppo Economico il sorteggio per l'assegnazione degli stalli ai soggetti istanti, come da relativo verbale;

Visto il D.Lgs. n. 507/93 e ss. mm. ii. (disciplina dell'occupazione del suolo pubblico);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 27.04.1995;

Vista L'Ordinanza n° 12 del 01/02/2019

Viste le ricevute di pagamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico pari a € 156,50 e per la relativa tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani pari a € 13,50; che dovranno essere esibite, a richiesta degli Organi di Controllo,

SI PROPONE DI

Autorizzare i soggetti di cui all'allegato elenco al commercio e all'occupazione del suolo pubblico nel piazzale Lennon per una superficie complessiva di mq 32 ciascuno dal 27/10/2019 al 02/11/2019 nel rispetto degli obblighi sotto elencati.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La determinazione dirigenziale viene rilasciata alle condizioni contenute nelle norme legislative e regolamentari richiamate in premessa, fermo restando l'obbligo per il titolare dell'osservanza della vigente normativa in materia igienico sanitaria e fiscale, e può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza.

Il titolare è tenuto all'osservanza di tutte le norme che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed inoltre deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
- b) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nel presente atto, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di ogni eventuale altro danno;

- c) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica, non consentiti dai componenti organi del Comune o da altre autorità.

Si evidenzia altresì che l'attività di commercio di generi alimentari deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme previste dal Regolamento CE n°852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Decreto Ass.

Reg. Sanità del 27/02/08 e ss.mm.ii. ed è vietato commercializzare bibite in contenitori di vetro, consentendo esclusivamente quelli in plastica e privi di tappo di chiusura quindi il conseguente obbligo di versamento in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone

(O/S n. 365 del 22/12/2017).

d) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area occupata, anche mediante l'uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18/95, come modificato dall'art. 10 c.1 della L.R. 2/96 e c. 1 della L.R. 28/99, poiché, costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di € 103,29 ad € 516,46 ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a 30 giorni;

La determinazione dirigenziale obbliga il destinatario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dallo stesso.

E' vietato all'autorizzato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi rispettando l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

E' fatto divieto l'uso degli shoppers (sacchi asporto merci) in politene, dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili D.Ass. Ordinanza n° 12 del 01/02/2019

Ai sensi delle vigenti prescrizioni regolamentari il titolare decade dal diritto di esercitare l'attività in premessa nei seguenti casi:

- a) quando non rispetti le condizioni imposte dall'autorizzazione, ovvero non osservi le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di suolo pubblico;
- b) Per uso diverso dell'autorizzazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata.
- c) Se non viene rispettato quanto indicato nell'avviso pubblico.
- d) E' vietata la sub concessione o il trasferimento a terzi.

e) **Di attenersi scrupolosamente a quanto previsto sulla prevenzione incendio, (D.M. 19/08/96, D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98 e alle normative degli impianti elettrici a norma CEE L.46/90 D.M. 37/08.**

**F.to Il Responsabile del Procedimento Funzionario Amm.vo
(D.ssa Giovanna Lo Giudice)**

IL DIRIGENTE

Vista e condivisa la superiore relazione

Vista la L.R. n° 18 del 01/03/95 e s.m.i.

Vista la L.r. n° 28 del 22/12/99 e s.m.i.

Visto il D.lgs n° 59/2010

Visto il regolamento per il commercio su aree pubbliche;

Rinnovo

Visti i pagamenti TOSAP e TARI le cui ricevute sono state prodotte dai concessionari.

DETERMINA

Autorizzare le Ditte indicate nell'allegato elenco, facente parte integrante della presente D.D. con il relativo numero di posteggio, al commercio e all'occupazione del suolo pubblico in piazzale Lennon con il posizionamento di un banco mobile, per una superficie complessiva di mq 32 ciascuno, dal 27/10/2019 al 02/11/2019, con onere del titolare del rispetto degli obblighi di cui alla relazione precedente.

Il Servizio Tributi verificherà i pagamenti di cui sopra per eventuali conguagli qualora dovuti.

F.to Il Capo Area/Dirigente ad Interim
(Dr Luigi Galatioto)

Trasmettere il presente provvedimento ai:

-Soggetto autorizzato

tarsutarestari@cert.comune.palermo.it;

TPA34896@PEC.CARABINIERI.IT;

RAP.SPA@CERT.COMUNE.PALERMO.IT;

Gab.quest.pa@pecps.poliziadistato.it;

pa144000p@pec.gdf.it;

comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it;

PG.SICUREZZA@COMUNE.PALERMO.IT;

PM.POLIZIAURBANA@COMUNE.PALERO.IT;

ELENCO NOMINATIVO DELLA FIERA MERCATO DEL 2 NOVEMBRE 2019

ACCETTA SALVATORE	POST. N°84
ALAMIA TERESA	POST. N° 81
ALFANO AGATA	POST. N° 128
ANDO' ANTONINO	POST. N°131
BAGLIONE ANTONIO	POST. N°93
BELLAVISTA GIUSEPPE	POST. N° 118
BELLAVISTA M. CONCETTA	POST. N° 103
BILLATI MARCO	POST. N° 90
BIWAS MUKLES	POST. N° 101
CARAVELLO MAURIZIO	POST. N° 112
COGLITORE ANTONIO	POST. N°74
COGLITORE ARTURO	POST. N° 98
COGLITORE IVAN	POST. N° 77
DI MAURO LORENZO	POST. N° 89
DI MAURO DANIELE	POST. N° 123
ERRADI BOUAZZA	POST. N° 96
FAKIR DOLOWAR	POST. N° 116
FAIA MICHELE	POST. N°120
FAIA SANTO	POST. N°94
53 FANARA CALOGERO	POST. N°73
65 FANARA CALOGERO	POST. N° 66
FONTI VINCENZO	POST. N° 100
GIANRUSSO LUISA	POST. N° 115
GUTTILLA NICOLA	POST. N°126
ISLAM KAMARUL	POST. N° 78
KAZI SAZZAD	POST. N° 124
KHAN M, ALAMNGIR	POST. N° 111
LA VARDERA GIUSEPPE	POST. N° 85
LABIRI RACHID	POST. N° 105
MARRONE ANTONIO	POST. N° 70
MARRONE GIUSEPPE	POST. N° 87

MARRONE ROSA	POST. N°99
MAZUNDER SHA ALAM	POST. N° 97
MAJDI RACHID	POST. N° 125
MERCURIO GIOVANNI	POST. N°69
MERLINO VIVIANA	POST. N°127
MICALIZZI LUCIANO	POST. N°106
MILAZZO LUIGI	POST. N°113
MILAZZO IGNAZIO	POST. N°107
MILAZZO PAOLO	POST. N°91
MUSCARELLA FRANCESCO	POST. N°88
NITRO ANGELO	POST. N°72
NITRO SALVATORE	POST. N°67
NOTO PAOLO	POST. N°119
NOTO ROSARIA	POST. N°122
NURUL ISLAM	POST. N°121
OLIVERI FILIPPO	POST. N°86
PACE FRANCESCO	POST. N°83
PADOVANO MARIA	POST. N°76
PETRONIO FRANCESCO	POST. N°95
PIZZIMENTI CATERINA	POST. N°92
RAHAM MD MIZANUR	POST. N°130
ROSCIGLIONE PIETRO	POST. N°68
ROSCIGLIONE VINCENZO	POST. N°117
SANTAMARIA ANTONINO	POST. N°79
SANTAMARIA GIOVANNI	POST. N°104
SANTORO FILIPPO	POST. N°114
SELVAGGIO GIOVANNA	POST. N°129
TALLARICO GIUSEPPINA	POST. N°75
TORTORICI PAOLA	POST. N°102
VALDESI F.SCA PAOLA	POST. N°108
STASSI BENEDETTA	POST. N°71
VIOLA GAETANO	POST. N°109
VIVIANO FRANCESCO	POST. N°82
ZARCONI GIUSEPPE	POST. N°110
ZARCONI MARIA	POST. N°80

